

REGOLAMENTO (CEE) N. 487/92 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 1992****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87 ⁽⁵⁾, la restituzione degli alimenti composti a base di cereali deve essere

determinata tenendo conto soltanto dei prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3630/91 ⁽⁷⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese corrente; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria in base alla quantità dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 ⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.
⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.
⁽⁷⁾ GU n. L 344 del 14. 12. 1991, pag. 40.
⁽⁸⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.
⁽⁹⁾ GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
2309 10 11 110	4,20
2309 10 13 110	4,20
2309 10 31 110	4,20
2309 10 33 110	4,20
2309 10 51 110	4,20
2309 10 53 110	4,20
2309 90 31 110	4,20
2309 90 33 110	4,20
2309 90 41 110	4,20
2309 90 43 110	4,20
2309 90 51 110	4,20
2309 90 53 110	4,20
2309 10 11 190	3,99
2309 10 13 190	3,99
2309 10 31 190	3,99
2309 10 33 190	3,99
2309 10 51 190	3,99
2309 10 53 190	3,99
2309 90 31 190	3,99
2309 90 33 190	3,99
2309 90 41 190	3,99
2309 90 43 190	3,99
2309 90 51 190	3,99
2309 90 53 190	3,99
2309 10 11 210	8,41
2309 10 13 210	8,41
2309 10 31 210	8,41
2309 10 33 210	8,41
2309 10 51 210	8,41
2309 10 53 210	8,41
2309 90 31 210	8,41
2309 90 33 210	8,41
2309 90 41 210	8,41
2309 90 43 210	8,41
2309 90 51 210	8,41
2309 90 53 210	8,41
2309 10 11 290	7,98
2309 10 13 290	7,98
2309 10 31 290	7,98
2309 10 33 290	7,98
2309 10 51 290	7,98
2309 10 53 290	7,98
2309 90 31 290	7,98
2309 90 33 290	7,98
2309 90 41 290	7,98
2309 90 43 290	7,98
2309 90 51 290	7,98
2309 90 53 290	7,98
2309 10 11 310	16,82
2309 10 13 310	16,82
2309 10 31 310	16,82
2309 10 33 310	16,82

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
2309 10 51 310	16,82
2309 10 53 310	16,82
2309 90 31 310	16,82
2309 90 33 310	16,82
2309 90 41 310	16,82
2309 90 43 310	16,82
2309 90 51 310	16,82
2309 90 53 310	16,82
2309 10 11 390	15,95
2309 10 13 390	15,95
2309 10 31 390	15,95
2309 10 33 390	15,95
2309 10 51 390	15,95
2309 10 53 390	15,95
2309 90 31 390	15,95
2309 90 33 390	15,95
2309 90 41 390	15,95
2309 90 43 390	15,95
2309 90 51 390	15,95
2309 90 53 390	15,95
2309 10 31 410	25,22
2309 10 33 410	25,22
2309 10 51 410	25,22
2309 10 53 410	25,22
2309 90 41 410	25,22
2309 90 43 410	25,22
2309 90 51 410	25,22
2309 90 53 410	25,22
2309 10 31 490	23,93
2309 10 33 490	23,93
2309 10 51 490	23,93
2309 10 53 490	23,93
2309 90 41 490	23,93
2309 90 43 490	23,93
2309 90 51 490	23,93
2309 90 53 490	23,93
2309 10 31 510	33,63
2309 10 33 510	33,63
2309 10 51 510	33,63
2309 10 53 510	33,63
2309 90 41 510	33,63
2309 90 43 510	33,63
2309 90 51 510	33,63
2309 90 53 510	33,63
2309 10 31 590	31,91
2309 10 33 590	31,91
2309 10 51 590	31,91
2309 10 53 590	31,91
2309 90 41 590	31,91
2309 90 43 590	31,91
2309 90 51 590	31,91
2309 90 53 590	31,91
2309 10 31 610	42,04
2309 10 33 610	42,04
2309 10 51 610	42,04
2309 10 53 610	42,04
2309 90 41 610	42,04
2309 90 43 610	42,04

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
2309 90 51 610	42,04
2309 90 53 610	42,04
2309 10 31 690	39,89
2309 10 33 690	39,89
2309 10 51 690	39,89
2309 10 53 690	39,89
2309 90 41 690	39,89
2309 90 43 690	39,89
2309 90 51 690	39,89
2309 90 53 690	39,89
2309 10 51 710	50,45
2309 10 53 710	50,45
2309 90 51 710	50,45
2309 90 53 710	50,45
2309 10 51 790	47,86
2309 10 53 790	47,86
2309 90 51 790	47,86
2309 90 53 790	47,86
2309 10 51 810	58,86
2309 10 53 810	58,86
2309 90 51 810	58,86
2309 90 53 810	58,86
2309 10 51 890	55,84
2309 10 53 890	55,84
2309 90 51 890	55,84
2309 90 53 890	55,84

Per le destinazioni seguenti :

le zone A, B, C, D ed E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) 1124/77 e la Groenlandia.

NB : I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

Per i prodotti di cui ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51, 2309 90 53, non figuranti nella tabella che precede non si applicano restituzioni.